

Registro Generale N. 000149/2022 del 14/03/2022

**Determinazione del Dirigente del  
Settore S5 - OPERE PUBBLICHE - MANUTENZIONE DELLA  
CITTÀ  
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO**

**Approvazione dell'avviso pubblico per la concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale e relativa area di pertinenza, in viale Vittorio Veneto n. 2, posto all'interno del Parco delle Rimembranze, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 256 del 28/12/2021, immediatamente eseguibile, con cui è stato deciso:

- all'individuazione del contraente con cui stipulare la concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale e relativa area di pertinenza in viale Vittorio Veneto n. 2, posto all'interno del Parco delle Rimembranze, per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande stabilendo i seguenti indirizzi di cui tener conto nella predisposizione del bando:
- Durata della concessione 6 anni, eventualmente rinnovabili di ulteriori 6;
- Requisiti di partecipazione:
  - a) aver esercitato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;
  - b) avere un volume d'affari di almeno di € 200.000,00/anno con riferimento ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio;
- Aggiudicazione con criterio del offerta più alta sul canone annuo iniziale a base di gara di € 24.500,00, oltre a IVA di legge e aggiornamento ISTAT al 100% a partire dal secondo anno;
- Impegno da parte del Concessionario a non installare slot machine e videolotterie, previste dall'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del Regio Decreto n. 773/1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- di approvare la proroga della concessione in uso alla ditta Green Time s.r.l., del chiosco di proprietà comunale in viale Vittorio Veneto n. 2, posto all'interno del Parco delle Rimembranze, ad uso pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande, per 4 mesi, dal 05/01/2022 al 04/05/2022, o fino all'individuazione di un nuovo concessionario, per un periodo massimo di 6 mesi;
- di dare mandato al Dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città, di predisporre tutti gli atti necessari per l'affidamento della concessione e per la proroga della concessione vigente;

**Ritenuto** opportuno fissare il termine per la presentazione delle offerte in data 16/04/2022 e la prima seduta pubblica in data 20/04/2022, riservandosi la facoltà di modificare luogo, data e orario di apertura dell'offerta, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet;

**Vista** la documentazione del bando per la concessione in uso in oggetto, predisposta secondo gli

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

indirizzi dettati con la richiamata delibera di G.C. n. 256/2021 e costituita da:

- Avviso pubblico (in **Allegato 1**);
- Allegato A Schema di contratto di concessione (in **Allegato A**);
- Allegato B Planimetrie(in**Allegato B**);
- Allegato C Valutazione tecnico estimativa;
- Allegato D Autorizzazione alla concessione in uso della Soprintendenza;
- Allegato E Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva(in **Allegato E**);
- Allegato F Offerta economica (in **Allegato F**);
- Ulteriore documentazione: Requisiti igienico sanitari comuni minimi per attività di somministrazione di cui alla Disposizione del Sindaco prot. n. 3363 del 23/01/2006;

**Ritenuto** opportuno effettuare la pubblicità della procedura pubblica con le seguenti modalità indicative, rispondenti a criteri di economicità, trasparenza e semplificazione:

- affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Carpi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Avvisi e bandi, Concessioni di immobili;
- comunicato stampa da effettuarsi a cura dell'ufficio comunale preposto;

**Richiamati** altresì:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - DUP SeS 2019/2024 - SeO 2022/2024 e s.m.i.;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 134 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e s.m.i.;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 31/12/2021, immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022 - 2024 - Parte finanziaria e s.m.i.;

**Dato atto** che l'entrata sarà accertata con successivo atto in sede di aggiudicazione alla voce di bilancio n. 800.00.17 "Fitti attivi GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO" del Cdc 03.06.02 "Gestione locali in affitto e comodato" negli esercizi di competenza;

**Ritenuto** opportuno procedere all'approvazione dell'avviso;

**Vista** la seguente normativa nel testo vigente:

- D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, 192 sulle determinazioni a contrattare;
- Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148/1991 e successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. n. 21/2017;
- Regolamento dei contratti, approvato con delibera C.C. n. 148 del 22/12/2015, immediatamente eseguibile, in particolare gli artt. 42 e seguenti sulla concessione di beni immobili a terzi;
- Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 165/2017, in vigore dal 09/01/2018 e successive modificazioni, in particolare artt. 4 "Parere di regolarità

contabile”;

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui s'intendono integralmente richiamate:

1. **Di avviare** una procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale e relativa area di pertinenza, in viale Vittorio Veneto n. 2, posto all'interno del Parco delle Rimembranze, per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, con aggiudicazione mediante criterio dell'offerta più alta sul canone annuo iniziale posto a base di gara;
2. **Di approvare** la documentazione della procedura costituita da:
  - Avviso pubblico (in **Allegato 1**);
  - Allegato A Schema di contratto di concessione (in **Allegato A**);
  - Allegato B Planimetrie (in **Allegato B**);
  - Allegato C Valutazione tecnico estimativa;
  - Allegato D Autorizzazione alla concessione in uso della Soprintendenza;
  - Allegato E Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (in **Allegato E**);
  - Allegato F Offerta economica (in **Allegato F**);
  - Ulteriore documentazione: Requisiti igienico sanitari comuni minimi per attività di somministrazione di cui alla Disposizione del Sindaco prot. n. 3363 del 23/01/2006;
3. **Di approvare**, in particolare, le seguenti clausole essenziali contenute nella documentazione di gara:
  - Durata della concessione 6 anni, eventualmente rinnovabili di ulteriori 6;
  - Canone annuo di concessione da porre a base di gara pari a 24.500,00, oltre a IVA di legge e aggiornamento ISTAT al 100% a partire dal secondo anno;
  - Requisiti di partecipazione:
  - a) aver esercitato l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;
  - b) avere un volume d'affari di almeno di € 200.000,00/anno con riferimento ai migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio;
  - Impegno da parte del Concessionario a non installare slot machine e videolotterie, previste dall'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del Regio Decreto n. 773/1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
  - Spese contrattuali e fiscali a carico del concessionario;
4. **Di disporre** la pubblicazione:
  - sul sito internet del Comune di Carpi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Avvisi e bandi, Concessioni di immobili, della presente determina e dell'avviso pubblico coi relativi allegati;

- sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati in formato tabellare aperto, quale ulteriore livello di trasparenza previsto dal piano triennale anticorruzione;
5. **Di pubblicizzare** l'avviso con le modalità indicate in premessa;
  6. **Di stabilire** che con successivo atto in sede di aggiudicazione sarà accertata l'entrata alla voce di bilancio n. 800.00.17 "Fitti attivi GESTIONE LOCALI IN AFFITTO E COMODATO" del Cdc 03.06. 02 "Gestione locali in affitto e comodato" negli esercizi di competenza;
  7. **Di individuare** quale Responsabile del Procedimento la dott.sa ing. Marzia Cattini, titolare di posizione organizzativa del Servizio Amministrazione del Patrimonio.

Il Dirigente  
CARBONI NORBERTO

**OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per la concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale e relativa area di pertinenza, in viale Vittorio Veneto n. 2, posto all'interno del Parco delle Rimembranze, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:  
**FAVOREVOLE.**

**14/03/2022**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
**CASTELLI ANTONIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



## **CITTÀ DI CARPI**

**Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città  
Servizio Amministrazione del Patrimonio**

---

### **AVVISO PUBBLICO**

**PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE COMUNALE E RELATIVA AREA  
DI PERTINENZA, IN VIALE VITTORIO VENETO N. 2, ALL'INTERNO DEL PARCO  
DELLE RIMEMBRANZE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI  
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

---

#### **ELENCO ARTICOLI:**

ART. 1 - PREMESSE .....	2
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	2
ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE .....	2
ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE .....	3
ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE .....	3
ART. 6 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE .....	3
ART. 7 - LOCALI.....	3
ART. 8 - AREA ESTERNA .....	4
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	4
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA.....	5
ART. 11 - SOPRALLUOGO .....	7
ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA .....	7
ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	8
ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	8
ART. 15 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA .....	9
ART. 16 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO DI CONCESSIONE .....	9
ART. 17 - AVVERTENZE .....	10
ART. 18 - NORME GENERALI.....	11
ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	11
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	11
ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	11

## **ART. 1 - PREMESSE**

Con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, in esecuzione degli indirizzi espressi con Deliberazione della Giunta del Comune di Carpi n. 256 del 28/12/2021, immediatamente eseguibile, è stata indetta la procedura per la concessione in uso dell'immobile comunale e relativa area di pertinenza, in viale Vittorio Veneto n. 2, all'interno del Parco delle Rimembranze, per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

L'affidamento avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica con applicazione del criterio dell'offerta più alta sul canone annuo iniziale a base d'asta.

## **ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

La documentazione della procedura comprende:

- Avviso pubblico;
- Allegato A Schema di contratto di concessione;
- Allegato B Planimetrie;
- Allegato C Valutazione tecnico estimativa;
- Allegato D Autorizzazione alla concessione in uso della Soprintendenza;
- Allegato E Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato F Offerta economica;
- Ulteriore documentazione: Requisiti igienico sanitari comuni minimi per attività di somministrazione di cui alla Disposizione del Sindaco prot. n. 3363 del 23/01/2006.

La documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Carpi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara, Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, Avvisi e bandi, Concessioni di immobili, anno 2022, all'indirizzo:

<https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/bandi-di-gara/14012-atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici/avvisi-e-bandi-carpi/concessione-immobili/anno-2022> .

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail: [servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it](mailto:servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it) entro 7 giorni dal termine per la ricezione delle offerte.

Le risposte ad eventuali quesiti e tutte le comunicazioni, con valore di comunicazione legale, verranno pubblicizzate sul sito internet del Comune nella medesima pagina in cui è pubblicata la documentazione della presente procedura.

Per informazioni in merito al presente avviso, è possibile contattare il Servizio Amministrazione del Patrimonio: e-mail: [servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it](mailto:servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it) , tel. 059 649187. La Responsabile del Procedimento è la titolare di posizione organizzativa del Servizio Amministrazione del Patrimonio, Dott.sa Ing. Marzia Cattini, nominata con la richiamata determina dirigenziale n. \_\_\_\_/2022.

## **ART. 3 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto l'uso dell'immobile di proprietà comunale e relativa area di pertinenza in viale Vittorio Veneto n. 2, posto all'interno del Parco delle Rimembranze, per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, disciplinata dalla Legge Regionale n. 14/2003.

L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle clausole e alle condizioni previste dallo **Schema di contratto di concessione (Allegato A)** e dal presente Avviso.

L'immobile oggetto di concessione è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Carpi al foglio 113 particelle 14 e 217, ha una superficie lorda omogeneizzata di 144 mq, e l'area di pertinenza è

distinta al Catasto Terreni del Comune di Carpi al foglio 113 particella A parte, ha una superficie di 469 mq, da computarsi al 20%, per complessivi 238 mq di superficie lorda omogeneizzata, e sono individuati con colore arancione nella planimetria in **Allegato B**.

Lo stato dei locali, dei relativi impianti, e dell'area esterna di pertinenza sono descritti nella Valutazione tecnico estimativa, agli atti con prot. 69537/2021 del 15/11/2021 (**Allegato C**).

Il Parco delle Rimembranze, in cui l'immobile e l'area di pertinenza sono collocati, è stato dichiarato d'interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali e del paesaggio", con decreto del Segretario Regionale per l'Emilia Romagna del MIBACT rep. n. 6 del 09/03/2020 e trascritto a Modena il 22/01/2021 al n. part. 1391.

Il Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna - Commissione Regionale per il Patrimonio Tutelato del Ministero MIBACT con Decreto n. 38 del 03/03/2021, agli atti con prot. 15378/2021 del 11/03/2021, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57bis del D.lgs 42/2004 e s.m.i., la concessione in uso dell'immobile con prescrizioni in merito alla conservazione del bene e all'utilizzo che dovranno essere scrupolosamente rispettate dal concessionario (**Allegato D**). In data 04/03/2022, agli atti con prot. 13296 del 04/03/2022, è stata richiesta integrazione all'autorizzazione alla concessione in uso per includere l'area esterna di pertinenza. Eventuali ulteriori prescrizioni saranno inserite nell'atto di concessione in uso.

I locali sono concessi liberi da persone, con gli arredi ed attrezzature elencate nell'Allegato 6 della Valutazione tecnico estimativa, agli atti con prot. 69537/2021 del 15/11/2021 (**Allegato C**).

#### **ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione dura **6 (sei) anni**, rinnovabili di **ulteriori 6 anni**, salvo valutazione negativa della gestione effettuata dal concessionario.

Alla scadenza, ai sensi dell'art. 46 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, l'amministrazione comunale potrà prevedere nella procedura di assegnazione il diritto di prelazione da parte del Concessionario uscente, qualora ciò sia ritenuto opportuno dall'amministrazione comunale e tale facoltà non sia vietata dalle norme a quel momento vigenti.

#### **ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone di concessione corrisponderà all'importo offerto dall'aggiudicatario, pari o in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta, che ammonta a € 24.500,00 (ventiquattromilacinquecento/00), oltre a IVA di legge, oltre a aggiornamento ISTAT al 100% a decorrere dal secondo anno.

#### **ART. 6 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Nei locali oggetto di concessione dovrà essere esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le caratteristiche dell'immobile e le dimensioni dei locali, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui alla Disposizione del Sindaco n. 3363 del 23/01/2006 e delle normative vigenti in materia di igiene, sanità, commercio e sicurezza.

#### **ART. 7 - LOCALI**

E' onere del Concessionario realizzare gli eventuali interventi necessari a rendere conformi i locali alle vigenti normative, prima dell'avvio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere e il mutamento delle destinazioni d'uso deve essere preventivamente autorizzato dal Comune ed è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura (MIC), ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004.

Il Concessionario dovrà dotarsi delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori e rispettare le prescrizioni impartite, anche di natura tecnica ed impiantistica, dal Comune e/o dagli

enti preposti. Il Concessionario dovrà provvedere all'eventuale aggiornamento delle planimetrie catastali e dovrà produrre le dichiarazioni di conformità relative agli interventi sugli impianti.

Le migliorie apportate ai locali, opere edili ed impiantistiche, rimarranno di proprietà comunale e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento.

Il Concessionario è tenuto a dotare i locali degli arredi e delle attrezzature idonee ad assicurare il perfetto funzionamento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

#### **ART. 8 - AREA ESTERNA**

L'area esterna oggetto di concessione è sottoposta alla tutela del Codice dei Beni Culturali. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere deve essere preventivamente autorizzata dal Comune ed è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del MIC, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004.

#### **ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono presentare domanda di partecipazione:

- gli operatori economici (ditte individuali, società, associazioni, consorzi, raggruppamenti ecc.);
- gruppi di operatori e soggetti singoli, che dichiarino di impegnarsi a costituire una società tra di loro in caso di aggiudicazione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un gruppo di operatori, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in un gruppo di operatori.

Chi intenda presentare domanda in qualità di socio di una costituenda società non potrà presentare ulteriore offerta né singolarmente, né in qualità di socio di un'altra società.

La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti.

In caso di offerta presentata da parte di una società da costituire, l'effettiva costituzione della società stessa, conforme a quanto dichiarato, costituisce presupposto necessario per la stipula del contratto di concessione.

I requisiti di partecipazione che devono possedere i concorrenti sono i seguenti:

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti, né nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (*pantouflage o revolving door*);
2. non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti del Comune di Carpi;
3. possedere i requisiti morali e professionali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare i requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.", agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia), devono essere posseduti:

- in caso di società, associazioni od organismi collettivi: dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
- in caso di impresa individuale: dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

I requisiti professionali di cui al comma 2 del richiamato art. 6 della L.R. n. 14/2003 “Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” devono essere posseduti:

- in caso di società, associazioni od organismi collettivi: dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione;
- in caso di impresa individuale: dal titolare o altra persona preposta all'attività di somministrazione.

4. aver esercitato per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.

5. aver conseguito un fatturato globale minimo annuo di € 200.000,00 (duecentomila/00) IVA esclusa, con riferimento ai migliori tre esercizi nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando.

La comprova del requisito è fornita:

- per le società di capitali, mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per quanto riguarda i requisiti 4 e 5:

- Il concorrente, nel caso in cui non ne sia in possesso, potrà fare valere i requisiti maturati da soggetto cedente nell'ambito di cessione di ramo d'azienda avvenuta in data precedente al termine per la presentazione delle offerte, solo se strettamente connessi all'attività del ramo d'azienda ceduta.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo: il requisito 4 deve esser posseduto dalla mandataria e il requisito 5 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, ma deve esser posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
- Nel caso di gruppi di operatori e soggetti singoli, che dichiarino di impegnarsi a costituire una società, i requisiti devono essere soddisfatti dal gruppo di operatori economici nel complesso.

I soggetti che intendono partecipare, **a pena di esclusione**, devono dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della presente procedura e di conoscere e accettare lo stato dell'immobile.

#### **ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA**

All'offerta, **a pena di esclusione**, deve esser allegata la garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo stimato della concessione calcolato in riferimento all'intero periodo contrattuale, pari ad € 2.940 (duemilanovecentoquaranta/00).

La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente, è costituita:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Carpi; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007, con bonifico, in assegni circolari, da versarsi presso la Tesoreria del Comune di Carpi, c/o Unicredit Banca s.p.a., piazza dei Martiri 3, Carpi (MO), IBAN: IT49C0200823307000028474373, con causale "GARA CONCESSIONE IN USO CAFFE' DEL TEATRO";
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/ng/banche>
- <https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/GaranzieNonMutualistiche.html>
- <https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home>

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata all'operatore economico ovvero a tutti gli operatori e/o soggetti singoli della costituenda società;
- 3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta e, comunque, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto di concessione;
- 4) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
  - la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Carpi, obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- 5) essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere allegata in originale all'istanza di partecipazione.

Il deposito cauzionale copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, tra i quali la mancata stipula per mancanza dei requisiti di aggiudicazione, nonché le eventuali penalità per inadempienza di cui all'art. 17. Inoltre, ai sensi dell'art. 78, comma 16, del vigente Regolamento Comunale sui Contratti, la cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario è trattenuta dal Comune qualora lo stesso si rifiuti di sottoscrivere la concessione nei termini stabiliti.

La garanzia provvisoria versata non è fruttifera di interessi.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la garanzia provvisoria dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore autorizzato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario da dichiarazione dell'offerente di costituire una cauzione definitiva.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere del concorrente dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **ART. 11 - SOPRALLUOGO**

Per partecipare alla procedura è necessario effettuare un sopralluogo sull'immobile da concordare con l'Ufficio Patrimonio del Comune di Carpi, entro 7 giorni dal termine per la ricezione delle offerte, all'indirizzo e-mail: [servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it](mailto:servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it)

È obbligatoria la presenza al sopralluogo del legale rappresentate ovvero di un incaricato munito di apposita delega da parte del legale rappresentante stesso.

Nella richiesta di sopralluogo dovranno essere specificati i nominativi delle persone che parteciperanno alla visita, con i rispettivi dati anagrafici, e un recapito telefonico.

Al soggetto che avrà effettuato il sopralluogo sarà rilasciato un attestato di visita dei luoghi, che dovrà essere allegato alla documentazione da presentare in sede di offerta. Copia del predetto attestato, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo, sarà conservato agli atti dell'Ufficio Patrimonio. La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla procedura nei limiti in cui la relativa copia sia presente agli atti del Comune; diversamente, il concorrente sarà escluso dalla procedura.

#### **ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

I concorrenti dovranno far pervenire al **Comune di Carpi, Ufficio Protocollo, Corso Alberto Pio, 91, 41012 Carpi (MO)**, direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro e non oltre le

**ore 11:30 del giorno giovedì 14/04/2022**

un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente), che dovrà riportare in frontespizio **l'intestazione del concorrente** e l'oggetto della gara: **“AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE, IN VIALE VITTORIO VENETO N. 2”**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; l'amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un proprio comportamento colposo o doloso. In caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale, ma la quella di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune. Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è perentorio e il suo mancato rispetto è **a pena di esclusione** dalla procedura. Oltre il termine fissato, non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive.

E' altresì **a pena di esclusione** la mancata indicazione sul plico dell'oggetto della procedura e del soggetto mittente.

Il plico deve contenere al suo interno, **a pena di esclusione**, tre buste chiuse anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del soggetto proponente, l'oggetto della procedura e le seguenti diciture riguardanti il relativo contenuto:

- **Busta A - Documentazione amministrativa**
- **Busta B - Offerta economica**

Tutta la documentazione deve esser prodotta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Nella **Busta A - Documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione** e salvo soccorso istruttorio, i seguenti documenti:

1. Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, redatta secondo il modello in **Allegato E**, sottoscritta dal legale rappresentante o dalla persona che ha il potere giuridico di impegnare il concorrente. Per i gruppi di operatori e soggetti singoli che costituiranno una società in caso di aggiudicazione: la dichiarazione deve essere presentata da parte di ognuno dei componenti e deve esser corredata dall'impegno a costituire una società in caso di aggiudicazione, sottoscritto da tutti i componenti della costituenda società. Qualora sia prevista la figura del preposto all'attività di somministrazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/2003: andranno indicati precisamente i dati anagrafici della persona che sarà delegata alla somministrazione e il medesimo delegato sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione (art. 9 punto 3 e, se del caso, 4).
2. Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i;
3. Documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria e impegno al rilascio della cauzione definitiva, secondo le modalità previste all'art. 10;
4. Attestato di avvenuto sopralluogo, di cui all'art. 11.

Nella **Busta B - Offerta economica** dovrà essere inserita l'offerta economica, redatta secondo il modello in **Allegato F**, consistente nell'indicazione in cifre e in lettere del **canone annuo offerto**, oltre a IVA di legge, in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta indicato all'art. 5.

In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'amministrazione comunale.

La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dalla persona che ha il potere giuridico di impegnare il concorrente. In caso di società, la dichiarazione di offerta deve essere sottoscritto dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dal certificato della Camera di Commercio. In caso di gruppo di operatori, la dichiarazione deve essere firmata da tutti i componenti della costituenda società.

#### **ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza di partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, l'amministrazione comunale assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare la preesistenza dei requisiti rispetto al termine per la presentazione delle offerte. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso dalla procedura**. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **ART. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura si svolge con il metodo delle offerte segrete pari o in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta e con aggiudicazione al miglior offerente, con le modalità previste dagli artt. 73, lett. c) e 76, comma 2, del R.D. 827/1924.

In caso di offerte uguali, se i concorrenti sono personalmente presenti, si procede immediatamente ad una gara riservata agli stessi, con il meccanismo del rilancio, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti. Se non sono presenti tutti i concorrenti in parità, ovvero, se

pur essendo presenti, dichiarino, di non voler migliorare l'offerta, l'aggiudicatario si estrae a sorte. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. 827/1924, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. L'aggiudicazione ha luogo anche qualora pervenga una sola offerta valida pari o superiore al prezzo base stabilito nel presente avviso.  
Saranno escluse le offerte in ribasso, indeterminate, condizionate o parziali.

#### **ART. 15 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA**

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno

**mercoledì 20/04/2022 alle ore 9:30**

presso la Sede Comunale al secondo piano di via Peruzzi n. 2 a Carpi (Sala Riunioni).

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune nella medesima pagina in cui è pubblicata la documentazione della presente procedura. Le successive sedute sono comunicate con almeno 2 giorni di anticipo, attraverso il sito istituzionale. Le pubblicazioni sul sito del Comune di Carpi hanno valore di notifica agli interessati.

Alle operazioni, in seduta pubblica, potrà partecipare chiunque ne abbia interesse, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di regolare procura avranno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni.

Durante la prima seduta pubblica il Seggio di Gara procede all'apertura dei plichi pervenuti nei tempi prescritti con l'immediata apertura della Busta A - Documentazione Amministrativa e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente avviso;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura.

La determinazione dirigenziale che approva l'istruttoria del RUP e le ammissioni e/o esclusioni è pubblicata sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara, Provvedimenti di ammissione e esclusione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Successivamente, il Seggio di Gara procede, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste contrassegnate con la dicitura Busta B - Offerta economica, e a stilare la graduatoria sulla scorta del criterio di cui al precedente art. 14, proponendo l'aggiudicazione al concorrente che avrà presentato l'offerta migliore.

#### **ART. 16 - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO DI CONCESSIONE**

La proposta di aggiudicazione è approvata dal Dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città e aggiudica la concessione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. A tal fine, l'aggiudicatario deve presentare i documenti comprovanti le dichiarazioni fornite in sede di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della garanzia provvisoria. La procedura viene aggiudicata, quindi, al secondo classificato a condizione che ripresenti, entro il termine che verrà fissato, la garanzia provvisoria. Si procederà analogamente fino a esaurimento della graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo diverso accordo fra le parti.

Ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. n. 159/2011, trascorsi 30 giorni dalla consultazione della banca dati nazionale unica antimafia, si procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo revoca laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del medesimo decreto.

Entro e non oltre i termini che saranno indicati, l'aggiudicatario deve:

- presentare la garanzia definitiva pari al canone annuo di concessione offerto in sede di partecipazione, IVA inclusa, nelle forme previste all'art. \_\_9 dello Schema di contratto di concessione, a garanzia dell'osservanza delle clausole contenute nel contratto di concessione;
- presentare le polizze assicurative indicate all' art. \_\_10 dello Schema di contratto di concessione;
- sottoscrivere l'atto di concessione e prendere in consegna i locali oggetto del presente Avviso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di bollo e di registro - relative alla stipulazione del contratto.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario non adempia a quanto prescritto nel presente articolo nei termini fissati o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno stabilito senza giustificato motivo o non prenda in consegna i locali, l'amministrazione può procedere alla revoca dell'aggiudicazione, all'incameramento della garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicazione avviene a condizione che sia ripresentata, entro il termine che verrà fissato, la garanzia provvisoria. Si procede analogamente fino ad esaurimento della graduatoria.

L'amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, in luogo di dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, di prorogare i termini per l'adempimento, provvedendo ad incamerare, a seconda della gravità dell'inadempimento, in tutto o in parte la garanzia provvisoria.

Il Concessionario deve presentare al SUAP dell'Unione Terre d'Argine, attraverso la piattaforma telematica regionale "Accesso Unitario", la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la somministrazione di alimenti e bevande, adempiendo agli obblighi e prescrizioni conseguenti. Nella medesima SCIA, può essere richiesto l'eventuale nulla osta acustico per le emissioni sonore.

In caso di opere e lavori di qualunque genere sull'immobile e sull'area esterna, previa autorizzazione del Comune - Settore S5, deve esser presentata apposita SCIA Edilizia. Nell'ambito di tale procedura viene richiesta la prescritta autorizzazione della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.lgs. n. 42/2004, come previsto agli artt. \_\_7 e \_\_8 del presente avviso.

Al fine di consentire il rapido avvio dell'attività, la determina di aggiudicazione autorizzerà il concorrente aggiudicatario a presentare al SUAP le SCIA necessarie nelle more della stipula del contratto di concessione.

#### **ART. 17 - AVVERTENZE**

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare. In ordine alla veridicità delle

dichiarazioni, l'amministrazione comunale potrà procedere, a campione, a verifiche d'ufficio anche per i partecipanti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

#### **ART. 18 - NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso e nei relativi allegati, si fa riferimento al Regolamento comunale dei Contratti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2015, alle norme regolanti i contratti pubblici, le concessioni in uso di immobili e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

#### **ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa amministrazione e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del predetto documento pubblicato sul sito internet del Comune di Carpi, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti, Prevenzione della Corruzione, Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'indirizzo: <https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazione-trasparente-carpi/12964-altri-contenuti/prevenzione-corruzione-carpi/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-carpi>

#### **ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, Via Massimo D'Azeglio, 54, 40123 Bologna BO.

#### **ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei dati personali, identificativi, particolari (art. 9 GDPR) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) dei partecipanti forniti nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail [privacy@comune.carpi.mo.it](mailto:privacy@comune.carpi.mo.it)

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a [responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it](mailto:responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it) oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa denominata "Interessati alle attività dei lavori pubblici" può essere richiesta scrivendo a [privacy@comune.carpi.mo.it](mailto:privacy@comune.carpi.mo.it) oppure è disponibile nella sezione Privacy del sito [www.comune.carpi.mo.it](http://www.comune.carpi.mo.it)

Carpi, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE S5  
OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DELLA CITTÀ  
Dott. Ing. Norberto Carboni  
(firmato digitalmente)



## **CITTÀ DI CARPI**

**Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città  
Servizio Amministrazione del Patrimonio**

---

### **SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**PER L'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE E RELATIVA AREA DI PERTINENZA, IN  
VIALE VITTORIO VENETO N. 2, ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE  
RIMEMBRANZE, PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE  
ALIMENTI E BEVANDE**

---

#### **ELENCO ARTICOLI:**

ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	3
ART. 2 - OGGETTO .....	3
ART. 3 - DURATA.....	3
ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE.....	4
ART. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI .....	4
ART. 6 - UTILIZZO DEI LOCALI.....	4
ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	4
ART. 8 - DIVIETI.....	6
ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART. 10 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA.....	7
ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI .....	8
ART. 12 - PENALI.....	8
ART. 13 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO.....	9
ART. 14 - RICONSEGNA DEI LOCALI .....	9
ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	10
ART. 16 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE .....	10
ART. 17 - TRATTAMENTO FISCALE E SPESE DELLA CONCESSIONE .....	10
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	10

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, con la presente privata scrittura, a valersi ad ogni effetto di legge fra le Parti:

1) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Comunale di C.so A. Pio, n. 91, che interviene in questo atto per conto ed in rappresentanza del **COMUNE DI CARPI**, Codice Fiscale 00184280360, P.E.C. [comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it](mailto:comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it), nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città, a ciò autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 48 comma 3 dello Statuto Comunale, di seguito per brevità "**Comune**",

2) Sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ ( ), \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che interviene in questo atto in qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, della ditta " \_\_\_\_\_ " con sede in \_\_\_\_\_ ( ), \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, P.E.C. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, regolarmente iscritta al n. \_\_\_\_\_ del Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, come risulta da *(solo in caso di società già costituite: dichiarazione sostituiva presentata dalla società in sede di partecipazione, successivamente comprovata mediante)* apposita visura della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ agli atti del Servizio Amministrazione del Patrimonio, di seguito denominato per brevità "**Concessionario**",

#### **PREMESSO:**

- che i locali e l'area di pertinenza oggetto di concessione sono collocati nel Parco delle Rimembranze, dichiarato d'interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, 12, 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice per i beni culturali e del paesaggio", con decreto del Segretario Regionale per l'Emilia Romagna del MIBACT rep. n. 6 del 09/03/2020 e trascritto a Modena il 22/01/2021 al n. part. 1391;

- che il Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna - Commissione Regionale per il Patrimonio Tutelato del Ministero MIBACT con Decreto n. 38 del 03/03/2021, agli atti con prot. 15378/2021 del 11/03/2021, su richiesta del Comune, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57bis del D.lgs 42/2004 e s.m.i., la concessione in uso dell'immobile in oggetto, con prescrizioni in merito alla conservazione del bene e all'utilizzo. In data 04/03/2022, agli atti con prot. 13296 del 04/03/2022, è stata richiesta integrazione all'autorizzazione alla concessione in uso per includere l'area esterna di pertinenza \_\_\_\_\_;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 28/12/2021, immediatamente eseguibile, sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento in concessione d'uso a soggetto idoneo migliore offerente dell'immobile comunale e relativa area di pertinenza, in viale Vittorio Veneto n. 2, all'interno del Parco delle Rimembranze, per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande dei locali;

- che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Dirigente del Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città, sono stati approvati l'avviso pubblico e i relativi allegati;

- che la procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta più alta sul canone annuo iniziale a base d'asta, è stata pubblicizzata con Avviso, agli atti con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è disposta l'aggiudicazione nei confronti della ditta \_\_\_\_\_ (ovvero dei signori \_\_\_\_\_ i quali si sono impegnati a costituire una società \_\_\_\_\_) e la stipula del presente atto;

- che, relativamente agli adempimenti antimafia, è stata acquisita l'informativa antimafia negativa di cui all'art. 91, D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata dalla Prefettura di Modena in data \_\_\_\_\_ (prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

- che è stata effettuata regolarmente con esito positivo l'attività istruttoria relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario, al fine della capacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ed è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione agli atti con prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_

## **TUTTO CIO' PREMESSO,**

Il Comune di Carpi, tramite \_\_\_\_\_, dirigente responsabile del Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città, a ciò autorizzato e come sopra costituito, affida in

### **CONCESSIONE AMMINISTRATIVA**

alla ditta “ \_\_\_\_\_”, tramite il \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, sig./sig.ra \_\_\_\_\_, a ciò autorizzato e come sopra costituito, che

### **ACCETTA**

l'uso dell'immobile di proprietà comunale e relativa area di pertinenza in viale Vittorio Veneto n. 2, ai patti e condizioni di seguito indicati.

#### **ART. 1 - PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1.1 - Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 - Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione e concorrono a determinarne il contenuto, i seguenti documenti:

- l'Avviso pubblico, agli atti con prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, di seguito per brevità “Avviso”;

- l'Offerta economica, presentata dal Concessionario in sede di partecipazione;

I documenti sopra elencati, anche se non tutti materialmente allegati al presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti e conservati presso il Servizio Amministrazione del Patrimonio del Comune di Carpi.

#### **ART. 2 - OGGETTO**

2.1 - Oggetto della presente concessione è l'uso dell'immobile di proprietà comunale e relativa area di pertinenza in viale Vittorio Veneto n. 2, posto all'interno del Parco delle Rimembranze, per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande. L'immobile ha una superficie lorda omogeneizzata di 144 mq ed è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Carpi al foglio 113 particelle 14, cat. C/1, cl. 11, cons. 127 mq, sup. catastale 146 mq, rendita €2.105,44, a uso bar-ristorante, e 217, cat. C/2, cl. 5, cons. 11 mq, sup. catastale, 11 mq, a uso deposito, e l'area di pertinenza ha una superficie di 469 mq, da computarsi al 20%, ed è distinta al Catasto Terreni del Comune di Carpi al foglio 113 particella A parte, per complessivi 238 mq di superficie lorda omogeneizzata e sono individuati con colore arancione nella planimetria in **Allegato** \_\_\_\_.

2.2 - I locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da persone, con gli arredi ed attrezzature elencate nell'Allegato 6 della Valutazione tecnico estimativa, agli atti con prot. 69537/2021 del 15/11/2021, in **Allegato** \_\_\_\_.

#### **ART. 3 - DURATA**

3.1 - La concessione dura 6 (sei) anni a decorrere dal \_\_\_\_\_ (*data odierna o, se antecedente, data di consegna*), fino al \_\_\_\_\_, salvo risoluzione e revoca nei casi indicati all'art. 13.

3.2 - A partire dal terzo anno di concessione, il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente, per gravi e giustificati motivi, dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

3.3 - Alla scadenza, la concessione si rinnova per ulteriori 6 anni, alle medesime condizioni, salvo valutazione negativa della gestione effettuata dal concessionario, espressa dalla Giunta Comunale e notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata o altro mezzo equivalente, con almeno 6 mesi di preavviso.

3.4 - Alla scadenza del termine di cui al comma 1 o dell'eventuale rinnovo di cui al comma 3, il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio e con le modalità previste dall'art. 71 comma 3 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, di prorogare temporaneamente il rapporto

contrattuale per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate, in particolare per l'espletamento di una nuova gara.

#### **ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE**

4.1 - Il canone annuo iniziale di concessione è convenuto e fissato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), oltre a IVA di legge.

4.2 - Il canone dovrà esser corrisposto in quattro rate trimestrali di uguale ammontare, anticipate rispetto alla decorrenza di ciascun periodo, mediante PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione. Fa eccezione la prima rata della prima annualità, il cui pagamento avrà scadenza 30 giorni dall'emissione del relativo documento contabile.

4.3 - Le parti convengono fin d'ora che a partire dal secondo anno di concessione, automaticamente e senza necessità di espressa richiesta, il canone sarà rivalutato annualmente, in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), verificatesi nei 12 mesi precedenti (mese di riferimento \_\_\_\_\_).

4.4 - Il Concessionario non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute.

4.5 - In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi moratori sui ritardi nelle transazioni commerciali, come previsto dalle vigenti norme.

#### **ART. 5 - CONSEGNA DEI LOCALI**

5.1 - I locali saranno consegnati in data odierna, con apposito verbale di consegna e immissione in possesso sottoscritto dalle parti, nel quale sarà descritto lo stato dei locali e l'elenco degli arredi ed attrezzature di proprietà comunale concessi in uso. / Si dà atto che i locali sono già stati consegnati come risulta da apposito verbale di consistenza e consegna sottoscritto dalle parti, prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nel quale è descritto lo stato dei locali e l'elenco degli arredi ed attrezzature di proprietà comunale concessi in uso.

#### **ART. 6 - UTILIZZO DEI LOCALI**

6.1 - Il Concessionario dichiara di aver esaminato i locali, di accettarli così come si trovano nel loro stato attuale e di ritenerli idonei al proprio uso ed esenti da difetti palesi che possono influire sulla salute di chi vi opera.

6.2 - Il Concessionario dovrà servirsi dei locali esclusivamente a uso somministrazione di alimenti e bevande, compatibilmente con le caratteristiche dell'immobile e le dimensioni dei locali, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui alla Disposizione del Sindaco n. 3363 del 23/01/2006 e delle normative vigenti in materia di igiene, sanità, commercio e sicurezza.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

7.1 - Il Concessionario si obbliga a conservare i locali con la diligenza del buon padre di famiglia.

7.2 - Il Concessionario ha a proprio carico il pagamento del canone di cui all'art. 4, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 9, la stipula delle polizze assicurative di cui all'art. 10, le manutenzioni ordinarie, le spese per le utenze, le spese di pulizia e vigilanza, la tariffa rifiuti, le imposte e le tasse, dirette ed indirette connesse all'utilizzo dell'immobile, con la sola esclusione di quelle che, per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà.

7.3 - Il Concessionario deve attivarsi per avviare l'attività nel più breve tempo possibile, secondo quanto prescritto nell'Avviso all'art. 16. Sono a suo carico tutti gli adempimenti e gli oneri per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta e permessi.

7.4 - E' onere del Concessionario realizzare gli eventuali interventi necessari a rendere conformi i locali alle vigenti normative, prima dell'avvio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

7.5 - Ogni esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sull'immobile e sull'area esterna in concessione, nonché il mutamento delle destinazioni d'uso, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune ed è subordinata ad autorizzazione della Soprintendenza archeologica, belle

arti e paesaggio del Ministero della Cultura (MIC), ai sensi dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004. Il Concessionario dovrà dotarsi delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori e rispettare le prescrizioni impartite, anche di natura tecnica ed impiantistica, dal Comune e/o dagli enti preposti. Il Concessionario dovrà provvedere all'eventuale aggiornamento delle planimetrie catastali e dovrà produrre le dichiarazioni di conformità relative agli interventi sugli impianti.

7.6 - Le migliorie apportate ai locali, opere edili ed impiantistiche, rimarranno di proprietà comunale e non daranno luogo ad alcun indennizzo o risarcimento.

7.7 - Il Concessionario è tenuto a dotare i locali degli arredi e delle attrezzature idonee ad assicurare il perfetto funzionamento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

7.8 - Qualora si renda necessario dismettere o sostituire qualcuno dei beni di proprietà comunale concessi in uso ed elencati nel verbale di consegna, il Concessionario deve darne comunicazione scritta al Comune, Servizio Amministrazione del Patrimonio. Le spese di sostituzione e/o integrazione degli arredi e delle attrezzature sono a carico del concessionario.

7.9 - L'attività deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente, del decoro, della civile convivenza e della quiete pubblica. I locali e le aree esterne in concessione devono essere mantenuti decorosi e puliti.

7.10 - Il Concessionario si obbliga a rispettare scrupolosamente le prescrizioni in merito alla conservazione e all'utilizzo del bene contenute nell'autorizzazione alla concessione in uso, rilasciata ai sensi dell'art. 57bis del D.lgs 42/2004 e s.m.i. dal Segretariato Regionale per l'Emilia Romagna - Commissione Regionale per il Patrimonio Tutelato del Ministero MIBACT con Decreto n. 38 del 03/03/2021, agli atti con prot. 15378/2021 del 11/03/2021, come successivamente integrata / sostituita per includere l'area esterna di pertinenza \_\_\_\_\_, in **Allegato** \_\_.

7.11 - Il Concessionario s'impegna a non installare apparecchi per il gioco d'azzardo, quali **slot macchine e video lotterie**, previste dall'art. 110 comma 6 lettere a) e b) del Regio Decreto n. 773/1931 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

7.12 - Il Concessionario deve adempiere alle norme comportamentali e agli oneri descritti in nell'**Appendice** in calce al presente articolo.

7.13 - Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune a meno che non dipendano da cause imputabili a cattivo uso o scarsa sorveglianza, da parte del Concessionario; in tal caso, le stesse potranno essere poste, in tutto o in parte, a carico dell'inadempiente, nella misura stabilita dai tecnici comunali. È a carico del Concessionario l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune, Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città, le necessità d'interventi di manutenzione straordinaria.

## **APPENDICE ALL'ART. 7 - NORME PER LA CORRETTA GESTIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI IN CONCESSIONE**

### DESCRIZIONE DEI LAVORI:

#### FABBRICATO:

- Controllo e manutenzione ordinaria: infissi e accessori interni ed esterni, finiture interne (intonaci, pavimenti, rivestimenti ecc.), controsoffitti, coloriture, scarichi e fognature;
- Pulizia spazi e locali in concessione e spazi comuni concordati;
- Operazioni di disinfezione/disinfestazione dei locali, da effettuare al bisogno e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, attraverso ditte specializzate nel ramo.

#### IMPIANTI:

- Controllo e manutenzione ordinaria impianti in genere, impianto elettrico (con particolare riferimento ai quadri elettrici, condutture, interruttori ecc.), impianto idrosanitario e accessori, impianto antincendio e rilevazione incendi, impianto antintrusione, luci di emergenza;
- Gestione e manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento/raffrescamento, corpi scaldanti e lame d'aria.

#### AREA DI PERTINENZA:

- Controllo e manutenzione ordinaria di siepi, recinzioni, cancelli e cancellate, pavimentazioni esterne in genere;
- pulizia area cortiliva, sfalcio aree verdi e potatura piante o siepi.

#### EMERGENZE:

- Il Concessionario deve concordare con l'ufficio tecnico comunale modalità efficaci (ad esempio, reperibilità) per consentire in ogni momento agli incaricati del Comune l'accesso ai locali e spazi, in caso di emergenza.

#### NOTE GENERALI:

- Eseguire sorveglianza e segnalare tempestivamente al Settore S5 Opere Pubbliche e Manutenzione della Città la necessità di manutenzioni straordinarie;
- Qualora fosse necessario dover eseguire opere di manutenzione straordinaria, per inottemperanza di controllo e manutenzione ordinaria non effettuati, i danni e le spese sostenute dal Comune, saranno imputati al Concessionario;
- Qualsiasi modifica sulle strutture o sulle finiture ed impianti, va richiesto per iscritto e preventivamente autorizzato dal Comune. Gli interventi richiesti dovranno essere comunque di tipo reversibile;
- Garantire la reperibilità in caso di emergenza.

### **ART. 8 - DIVIETI**

8.1 - E' vietata qualsiasi modifica ai locali, alle finiture e agli impianti e il cambio delle destinazioni d'uso senza il preventivo assenso scritto del Comune e l'autorizzazione della competente Soprintendenza del MIC, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.

8.2 - E' vietata la cessione a terzi della concessione o la sub-concessione, seppure in via temporanea, o parziale, ed è vietato adibire il locali ad altro uso, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

8.3 - Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune, Servizio Amministrazione del Patrimonio, eventuali modifiche della compagine sociale. In particolare, la cessione di azienda e gli atti trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto fino a che il Concessionario non abbia provveduto a comunicarle al Servizio Amministrazione del Patrimonio e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 9 dell'Avviso. Ferme restando le previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, nei 60 giorni successivi il Comune potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto di concessione, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non sussistano i requisiti previsti.

### **ART. 9 - GARANZIA DEFINITIVA**

9.1 - A garanzia del perfetto adempimento degli oneri e degli obblighi derivanti dalla presente concessione e di restituzione della cosa in condizioni d'integrità, salvo il normale deperimento d'uso, il Concessionario ha presentato garanzia definitiva, costituita da titoli del debito pubblico \_\_\_\_\_ / deposito cauzionale \_\_\_\_\_ / fideiussione \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) corrispondente al canone annuo di concessione offerto in sede di partecipazione, IVA inclusa.

9.2 - La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione deve prevedere **espressamente** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività, senza eccezione alcuna, compreso l'eventuale mancato pagamento del premio, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune. La fideiussione deve indicare chiaramente che l'impegno dell'obbligo s'intenderà

decaduto solo nel caso in cui, trascorsi 6 mesi dalla scadenza della concessione, non sia pervenuta al fideiussore alcuna richiesta di pagamento.

9.3 - Nel caso di riscontrata inadempienza, le penali, i risarcimenti dei danni arrecati o il pagamento del canone, saranno incamerati dal deposito cauzionale / richiesti direttamente all'ente fideiussore che non potrà opporre alcun rifiuto, fino alla concorrenza dell'importo cauzionale. In tale evenienza e fermo restando che il Comune si riserva di adire le vie legali per eventuali maggiori danni, il Concessionario si impegna a reintegrare la garanzia definitiva nell'importo originario entro il termine di 30 giorni, pena la risoluzione immediata ed automatica del contratto di concessione.

#### **ART. 10 - RESPONSABILITA' PER DANNI E COPERTURA ASSICURATIVA**

10.1 - Il Concessionario è costituito custode dei beni oggetto della concessione e si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura - sia alle persone, sia alle cose - che dovessero derivare a terzi in conseguenza di fatti, azioni od omissioni, attribuibili direttamente o indirettamente al Concessionario stesso o a persone delle quali questi sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, mallevando al riguardo il Comune e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti, in relazione sia alla conduzione dell'immobile oggetto di concessione, sia all'esercizio dell'attività svolta nel medesimo dal Concessionario e/o da qualsiasi soggetto che agisca per conto o disposizione del Concessionario stesso.

10.2 - Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare e comprovare di avere in corso di validità:

A) un contratto assicurativo della **Responsabilità Civile** per la copertura di eventuali danni, alle cose e/o alle persone, cagionati a terzi (RCT) nonché per danni alla persona sofferti dai prestatori d'opera (RCO), e riconducibili alla conduzione dell'immobile concesso in uso ovvero derivanti dall'esercizio del complesso delle attività svolte nell'ambito del medesimo, senza eccezioni. La polizza RCT/O deve recare le seguenti condizioni minime:

- Massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 per sinistro;
- Rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune e dei rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori;
- Estensione del novero dei terzi: a titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere alle persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività oggetto dell'assicurazione; a professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti; a stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere;
- Estensione dell'assicurazione alla R.C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- Estensione alla R.C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone, dipendenti e non, della cui opera il Concessionario si avvalga per l'esercizio dell'attività;
- Estensione alla R.C. per danni derivanti da produzione e smercio di cibi e bevande;
- Estensione alla R.C. per danni alle cose di terzi in consegna e custodia;
- Estensione alla R.C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;

B) un contratto assicurativo **Incendio e rischi complementari**, a copertura dei danni all'immobile e agli altri beni eventualmente oggetto di concessione, riconducibili a fatto o causa del Concessionario o di persone delle quali lo stesso debba rispondere. Detto contratto deve prevedere le seguenti partite e somme assicurate minime:

- **Rischio Locativo** (sull'immobile oggetto della concessione) con una somma assicurata non inferiore a € 186.000,00;
- **Contenuto** con una somma assicurata "a Primo Rischio Assoluto" non inferiore a € 25.000,00 sopra i **Beni Mobili** oggetto della concessione;
- **Ricorso Terzi** con un massimale assicurato non inferiore a € 500.000,00;

10.3 - Il Concessionario dovrà comprovare l'avvenuta stipula delle prescritte assicurazioni, producendo copia dei relativi contratti all'Ufficio richiedente del Comune - entro i termini da questo

indicati e in ogni caso prima della firma del contratto - inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della concessione e suoi eventuali rinnovi o proroghe. Al fine di comprovare la validità delle coperture assicurative senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga altresì a produrre - a semplice richiesta del Comune - copia dei documenti quietanzati attestanti l'avvenuto rinnovo delle prescritte assicurazioni ad ogni loro scadenza.

10.4 - Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili o indennizzabili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie nei contratti assicurativi stipulati, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità incumbenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

10.5 - Il Comune non potrà essere chiamato a rispondere di eventuali pregiudizi sofferti dal Concessionario per danni o perdite che riguardino i beni di proprietà del Concessionario stesso ovvero portati nei locali oggetto della concessione tanto dal Concessionario quanto da terzi, fatta eccezione unicamente per il caso in cui tali danni siano riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario dell'immobile.

#### **ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLI**

11.1 - Il Comune si riserva il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali in concessione, in orari di apertura dell'attività o previo appuntamento da concordarsi fra le parti, per verificare il corretto utilizzo dell'immobile.

11.2 - Ferme restando le competenze del Comune e degli altri enti preposti in materia di vigilanza, controllo e sanzioni stabilite dalle norme vigenti, il Comune concedente - mediante i propri incaricati debitamente autorizzati - vigilerà sull'osservanza degli obblighi e degli oneri previsti a carico del Concessionario nella presente concessione.

11.3 - Eventuali inadempienze riscontrate saranno contestate al Concessionario, tramite il Dirigente responsabile del Servizio Amministrazione del Patrimonio, e daranno luogo a diffida.

#### **ART. 12 - PENALI**

12.1 - Il Comune, tramite il Dirigente responsabile del Servizio Amministrazione del Patrimonio, applicherà le penali nella misura di seguito indicata:

- € 1.000,00 (mille/00), salvo maggiori danni, per ogni violazione accertata agli obblighi o contravvenzione ai divieti previsti nel presente atto;
- € 1.000,00 (mille/00), salvo maggiori danni, nel caso in cui il concessionario incorra in sanzioni delle competenti autorità per la violazione di norme in materia d'igiene pubblica o di pubblica sicurezza;
- la sospensione dell'attività fino a 5 giorni e/o l'applicazione di una penale di € 500,00 (cinquecento/00) in caso di accertato disturbo alla quiete pubblica o di problemi di ordine pubblico derivanti da scarsa vigilanza o incuria del Concessionario, a seconda della gravità del caso;
- una penale corrispondente all'importo della garanzia definitiva, salvo maggiori danni, in caso di recesso del concessionario fuori dal caso previsto all'art. 3 comma 2;
- una penale pari alla quota pro die dell'ultimo canone annuo di concessione maggiorata di 100€ (cento/00), salvo maggiori danni, per ogni giorno di ritardata riconsegna dei locali al termine della concessione, fatto salvo che il ritardo non dipenda dal Comune.

12.2 - Le penali saranno imputate direttamente sulla garanzia definitiva di cui all'art. 9.

12.3 - Il Dirigente potrà stabilire di non applicare nessuna penalità qualora l'inadempimento, seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d'immagine per il Comune, non abbia causato nessun disservizio, e si sia verificato per la prima volta.

## **ART. 13 - RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO**

13.1 - La concessione si risolve di diritto (artt. 1453-1469 del c.c.) e pertanto il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere alla risoluzione del contratto con decadenza dalla concessione nei casi di seguito indicati:

a) Per inadempimento, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, in caso di:

- Mancato versamento del canone di concessione alle scadenze stabilite;
- Mancata integrazione della garanzia definitiva di cui all'art. 9;
- Mancata stipula o rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 10;

b) Senza necessità di diffida, nei seguenti casi:

- Grave inadempienza agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7, o contravvenzione ai divieti di cui all'art. 8;
- Reiterate inadempienze per le quali è prevista l'applicazione di penali;
- Violazione grave e reiterata delle norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande, norme igienico-sanitarie e di pubblica sicurezza.

13.2 - Ai sensi dell'art. 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del citato Decreto, qualora siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

13.3 - La concessione sarà immediatamente revocata qualora il Concessionario perda per qualsiasi motivo i requisiti soggettivi di partecipazione previsti dall'Avviso. In particolare, in caso di fallimento, ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale, il Comune si riserva la facoltà di consentire al curatore fallimentare il provvisorio proseguimento della concessione sino alla nuova riaggiudicazione della stessa.

13.4 - Ai sensi dell'art. 57-bis del D.Lgs. n. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel caso d'inosservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni e condizioni impartite dal Soprintendente e su richiesta di quest'ultimo, il Comune procederà alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo.

13.5 - In tutti i suddetti casi di risoluzione e di revoca della concessione, il Comune tratterà a titolo di penale la garanzia definitiva di cui all'art. 9, salvo maggiori danni.

13.6 - In qualsiasi momento il Comune potrà revocare la concessione, in modo temporaneo o definitivo, per motivi di pubblica utilità, salvo congruo preavviso.

## **ART. 14 - RICONSEGNA DEI LOCALI**

14.1 - Al termine della concessione, i locali dovranno essere riconsegnati al Comune, liberi da persone e vuoti da cose ad eccezione di quanto indicato al successivo comma, nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna, salvi i lavori autorizzati e il normale deperimento d'uso.

14.2 - Unitamente ai locali, dovranno esser riconsegnati al Comune tutti i beni di proprietà comunale concessi in uso ed elencati nel verbale di consegna, tranne quelli per cui, nel corso della Concessione, il Concessionario abbia provveduto a dare comunicazione scritta della necessità della loro dismissione, come previsto all'art. 7.

14.3 - Al momento della riconsegna sarà essere redatto tra le parti apposito verbale, da cui desumere lo stato di consistenza e conservazione, nonché gli elementi utili per stabilire gli eventuali danni arrecati ai beni comunali e il relativo ammontare da porre a carico del Concessionario.

14.4 - Alla scadenza della concessione le migliorie e le addizioni eseguite dal Concessionario resteranno acquisite al Comune di Carpi, senza obbligo di corrispettivo alcuno, in espressa deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c., e salvo il diritto del Comune di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui sono stati consegnati qualora le addizioni e migliorie siano state effettuate senza autorizzazione.

14.5 - In caso di ritardata restituzione il concessionario sarà tenuto a corrispondere la penale prevista all'art. 12.

## **ART. 15 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

15.1 - Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto e nelle disposizioni contenute nell'Avviso, si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale dei Contratti, alle norme regolanti i contratti pubblici, le concessioni in uso di immobili e le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

## **ART. 16 - ELEZIONE DEL DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

16.1 - A tutti gli effetti dal presente contratto, giudiziali ed extragiudiziali, le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

16.2 - Per ogni eventuale controversia, derivante dal presente contratto, è competente il foro di Modena.

## **ART. 17 - TRATTAMENTO FISCALE E SPESE DELLA CONCESSIONE**

17.1 - I canoni relativi alla presente concessione sono imponibili ai fini IVA.

17.2 - Ai fini fiscali, si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi del vigente art. 5, comma 2, della Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, a cura del Comune, che si assume inoltre le formalità dei rinnovi annuali nei termini previsti, con spese a carico del Concessionario.

17.3 - Le spese contrattuali, fiscali e di registrazione della presente concessione sono interamente a carico del Concessionario.

17.4 - In caso di recesso anticipato la tassa per risoluzione del contratto sarà interamente a carico del Concessionario.

## **ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

18.1 - Il Comune di Carpi procederà al trattamento dei dati personali nel pieno rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 2016/679 in particolare delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

18.2 - Il Concessionario si obbliga a curare i soli trattamenti funzionali e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni contrattuali, verificando la costante osservanza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al citato Regolamento U.E. 2016/679.

Il presente atto, viene letto e confermato tra le parti.

Per il COMUNE DI CARPI  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S5 OPERE PUBBLICHE E  
MANUTENZIONE DELLA CITTÀ  
(\_\_\_\_\_)

Per la DITTA CONCESSIONARIA \_\_\_\_\_  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Concessionario dichiara di approvare specificatamente gli artt.: 2 - Oggetto, 3 - Durata, 4 - Canone di concessione, 6 - Utilizzo dei locali, 7 - Obblighi del Concessionario, 8 - Divieti, 9 - Garanzia definitiva, 10 - Responsabilità per danni e copertura assicurativa, 12 - Penali, 13 - Risoluzione e revoca del contratto, 14 - Riconsegna dei locali.

Per la DITTA CONCESSIONARIA \_\_\_\_\_  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(\_\_\_\_\_)

FOGLIO CATASTALE 113 MAPPALI 14, 217, A (parte)  
SCALA 1:1000



Area e fabbricati in concessione d'uso





## Allegato E – Modello domanda e dichiarazione

Al Comune di Carpi  
Corso A. Pio n. 91  
41012 Carpi (MO)

### OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE, IN VIALE VITTORIO VENETO N. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.

Il/la sottoscritt\_ \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ ( Prov. \_\_\_ ), il \_\_\_\_\_,

Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_,

Residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in qualità di (*indicare se persona fisica, titolare di ditta individuale, legale rappresentante*)

\_\_\_\_\_ della Ditta \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ ( Prov. \_\_\_ ), CAP \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, P. IVA n. \_\_\_\_\_,

Tel. n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

E-mail con posta elettronica certificata P.E.C. \_\_\_\_\_

### CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto come (**barrare l'ipotesi che interessa**):

- Operatore economico singolo (ditta individuale, società, associazione, consorzio);
- Operatore economico singolo, facente parte del seguente gruppo di operatori che s'impegnano a costituire una Società tra loro in caso di aggiudicazione:

*ovvero*

- Persona fisica facente parte di gruppo di operatori che s'impegnano a costituire una Società tra loro in caso di aggiudicazione: \_\_\_\_\_

- Persona fisica, delegata alla somministrazione per il seguente soggetto concorrente:

*N.B. il delegato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere d), e) e, se del caso, f)*

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.200 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di falsità in atti, di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,

### DICHIARA

**a - IN CASO DI IMPRESA/SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/CONSORZIO:**

- che la Ditta è iscritta al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_, per l'attività di \_\_\_\_\_

con il seguente Codice attività \_\_\_\_\_,

ovvero, per le Ditte aventi sede in altri stati della Unione Europea non iscritte al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., che la Ditta è iscritta al seguente registro professionale \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_, istituito nello Stato \_\_\_\_\_;

- che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente il Soggetto, oltre al sottoscritto, sono i signori (**precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza**):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Avvertenza: l'impresa deve indicare i nominativi del titolare se si tratta di Ditta individuale; di tutti i soci se si tratta di Società in nome collettivo; di tutti gli Accomandatari se si tratta di Società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di Società o Consorzio.*

- che il/i Direttore/i tecnico/i, se previsto, è/sono (**precisare dati anagrafici e residenza**):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- che l'indirizzo della sede dell'Ufficio delle Entrate competente per territorio è il seguente:

\_\_\_\_\_;

- di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

- INPS: sede di \_\_\_\_\_, via e n. civico \_\_\_\_\_,  
matricola n. \_\_\_\_\_ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- INAIL: sede di \_\_\_\_\_, via e n. civico \_\_\_\_\_,

matricola n. \_\_\_\_\_ (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

---

---

**a1 - IN CASO DI DELEGA ALLA SOMMINISTRAZIONE:**

di delegare l'attività di somministrazione al sig./sig.ra (precisare dati anagrafici e residenza)

\_\_\_\_\_ in possesso dei requisiti richiesti;

**b -** di trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti, né nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, e più precisamente dichiara:

1. che il sottoscritto legale rappresentante e i soggetti indicati al precedente **punto a)** non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del

codice civile;

1b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**N.B.:** qualora nei confronti delle persone di cui alla precedente lettera b.1) cessate dalla carica nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione, siano state pronunciate condanne penali previste dall'art. 80, co. 1 D. Lgs. 50/2016, ai sensi del medesimo comma l'impresa potrà essere affidataria soltanto presentando, insieme alla presente dichiarazione, anche la documentazione idonea e sufficiente a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

**N.B.:** l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

**N.B.:** se gli elementi di cui al punto b)1 non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.

2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. *(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);*
3. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.);*
4. che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice D.Lgs. 50/2016;
5. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità *(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);*
7. che non ha abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
8. che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

9. che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
10. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
11. che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice D.Lgs. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
12. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13. che non ha presentato nella procedura in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
14. che, se iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac, non ha presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

***N.B.** il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.*

15. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
16. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
17. **(barrare l'ipotesi che interessa):** che, relativamente alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12-3-1999, n. 68:
  - la Ditta è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge predetta ed è in regola con gli obblighi ivi previsti;
  - la Ditta, rientrando nella fascia occupazionale tra 15 e 35 dipendenti, non è soggetta agli obblighi della L. 68/99, in quanto non ha effettuato nuove assunzioni;
  - la Ditta non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge medesima;

18. **(barrare l'ipotesi che interessa):**

- che il sottoscritto legale rappresentante e i soggetti indicati al precedente **punto a)**, non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- che il sottoscritto legale rappresentante e/o i soggetti indicati al precedente **punto a)** sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ovvero, di non aver denunciato in quanto ricorrevano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

***Avvertenza:** La circostanza di cui al primo periodo dell'art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di spedizione della lettera d'invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.*

*In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, negli affidamenti a stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa*

*dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

19. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

20. di non aver concluso, ai sensi dell' art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Carpi che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Carpi stesso nei confronti del soggetto richiedente (*pantouflage o revolving door*);

**c** - di non trovarsi in situazioni di morosità nei confronti del Comune di Carpi;

**d** - che il sottoscritto legale rappresentante, l'eventuale persona delegata di cui al precedente **punto a1)** e tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 sono in possesso dei requisiti morali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.", agli artt. 11, 92 e 131 del R.D. n. 773/1931 (TULPS), all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia);

*N.B.: se gli elementi di cui al punto d) non sono di piena e diretta conoscenza del dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della presente dichiarazione.*

**e** - di possedere i requisiti professionali di cui al comma 2 del richiamato art. 6 della L.R. n. 14/2003 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" (**barrare l'ipotesi che interessa e compilare la tabella**):

personalmente;

tramite la persona delegata alla somministrazione di cui al precedente **punto a1)**;

**f** - che il requisito di aver esercitato per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è posseduto (**barrare l'ipotesi che interessa e compilare la tabella**):

direttamente;

tramite la persona delegata alla somministrazione di cui al precedente **punto a1)**;

*N.B. in sede di verifica dei requisiti di partecipazione sarà richiesto di comprovare il possesso del requisito, con indicazione precisa delle date di inizio-fine e la descrizione dei/degli esercenti (denominazione e sede), tenendo conto che il periodo dichiarato dovrà essere complessivamente pari ad almeno tre anni nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.*

**g** - di aver conseguito un volume d'affari annuo minimo di € 120.000,00 (centoventimila/00) con riferimento ai migliori tre esercizi nel decennio antecedente la pubblicazione del bando.

*N.B. in sede di verifica dei requisiti di partecipazione sarà richiesto di comprovare il possesso del requisito:*

- *per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;*

- *per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.*

**h** - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della procedura;

**i** - di conoscere e accettare lo stato dell'immobile;

**j** - di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 20 dell'Avviso;

**k - SOLO PER I CONCORRENTI CHE SI AVVALGONO DI FIDEJUSSIONE PRESTATDA INTERMEDIARI FINANZIARI:**

- di aver accertato che l'intermediario finanziario che rilascia garanzia provvisoria e l'impegno al e impegno al rilascio della cauzione definitiva per la presente procedura, è iscritto nell'albo di cui all'art. 106, D. Lgs. n. 385/1993, svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed è sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**l - IN CASO DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI CONSORZI:**

che il/i soggetto/i consorziato/i per cui il Consorzio concorre al presente appalto è/sono il/i seguente/i (**indicare ragione sociale e sede**):

---

---

**DICHIARA ALTRESI'**

- di autorizzare il Comune di Carpi ad effettuare ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica):  
\_\_\_\_\_ (in caso di gruppo di operatori, indicare per tutti il medesimo indirizzo di posta elettronica);

**ALLEGA:**

- Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscritto;
- Documentazione attestante la costituzione della garanzia provvisoria e impegno al rilascio della cauzione definitiva;
- Attestato di avvenuto sopralluogo.

Luogo e data \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

**N.B.:** per gli operatori economici riuniti di cui all'art. 48, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016 e per i gruppi di operatori e soggetti singoli che costituiranno una società in caso di aggiudicazione, la presente dichiarazione deve esser resa da tutti i componenti.

**Allegato F1 - Dichiarazioni integrative**

**PER I SOLI GRUPPI DI OPERATORI E SOGGETTI SINGOLI CHE COSTITUIRANNO  
UNA SOCIETÀ IN CASO DI AGGIUDICAZIONE**

Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ed entro il termine previsto per la stipula del contratto di concessione, a costituire una società tra i seguenti soggetti:

---

---

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

I soggetti facenti parte del gruppo di operatori \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti)*

## Allegato F – Modello di offerta economica

Al Comune di Carpi  
Corso A. Pio n. 91  
41012 Carpi (MO)

Marca da bollo € 16,00 salvo esenzione di legge: motivo _____
--

### OGGETTO: PROCEDURA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE, IN VIALE VITTORIO VENETO N. 2 - OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritt\_ \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ ( Prov. \_\_ ), il \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_,  
Residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ ( Prov. \_\_ ), CAP \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, P. IVA n. \_\_\_\_\_,  
Tel. n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
E-mail con posta elettronica certificata P.E.C. \_\_\_\_\_

#### PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Canone annuo iniziale per la concessione in oggetto pari ad € \_\_\_\_\_ in cifre  
(€ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ in lettere), oltre a IVA di legge, pari o  
in aumento rispetto al canone annuo posto a base d'asta pari a € **24.500,00**  
(ventiquattromilacinquecento/00), oltre a IVA di Legge.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

***N.B.:** per i gruppi di operatori e soggetti singoli che costituiranno una società in caso di aggiudicazione, l'offerta deve esser firmata da tutti i componenti.*